

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso titoli d'importazione.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
5. Ai fini del presente regolamento, il peso dei prodotti a base di uova è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento fissati all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
6. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattealbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattealbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattealbumina (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Periodo contingente

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingente annuale per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso. Nel caso del contingente d'importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.
4. Le domande di titolo e i titoli d'importazione recano:
 - a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
 - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
7. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingente in questione.
8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui

all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 4

Validità dei titoli d'importazione

In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingente.

Articolo 5

Comunicazione alla Commissione

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

- insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingente;
- entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingente in questione.

4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 22-11-2015 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate	Dazio applicabile EUR/t
09.4275	0407 21 00	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti	Anno 2016	1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)	0
	0407 29 10		Anno 2017	1 800	

	0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99	conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana		(espresso in equivalente uova in guscio)	
			Anno 2018	2 100 (espresso in equivalente uova in guscio)	
			Anno 2019	2 400 (espresso in equivalente uova in guscio)	
			Anno 2020	2 700 (espresso in equivalente uova in guscio)	
			Dal 2021	3 000 (espresso in equivalente uova in guscio)	
09.4276	0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte		3 000 (espresso in peso netto)	0

ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

— *in italiano*: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE